



Provincia di Reggio Calabria

Settore 8

Formazione Professionale Politiche del lavoro – Pari opportunità

Servizio Commissione Provinciale Tripartita

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 13 della Legge 68/99 (per assunzioni a tempo indeterminato a partire dall'anno 2008)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 68/99 art 13 come sostituito dall'art. 1, comma 37, lett c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247
- Decreto Inter Ministeriale 4 febbraio 2010, con i criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del [Fondo per il diritto al lavoro dei disabili](#);
- Decreto Regione Calabria n. 9999 del 06/07/2012
Allegato A - Decreto 9999 del 6 luglio 2012

1. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

2. TIPOLOGIE INCENTIVI

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

4. RICHIESTA

5. DICHIARAZIONE COSTO SALARIALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO

6. NON AMMISSIBILITA'

7. REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

8. TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

9. DECADENZA DAL BENEFICIO

10. COMPATIBILITA' dell'agevolazione con altri incentivi

11. RINVIO

1. SOGGETTI DESTINATARI

Datori di lavoro privati (anche se non soggetti all'obbligo ex lg. 68/99), che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato o che abbiano trasformato l'assunzione da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'assunzione deve avvenire in convenzione, stipulata con la Provincia di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b) e dell'art 11, della legge 68/99.

2. TIPOLOGIE INCENTIVI

In applicazione della normativa vigente, la Provincia può concedere, nei limiti delle disponibilità della quota, parte del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ad essa assegnati, i sotto specificati contributi all'assunzione:

- **60 % del costo salariale annuo sostenuto** (*l'incentivo riconosciuto è fino ad un massimo di 12.000 euro*) per l'assunzione di ogni lavoratore disabile che presenti una delle seguenti condizioni:
 - riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % in caso di patologia di tipo fisico o sensoriale
 - riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46 % in caso di patologia psichica o intellettiva
 - minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni
 - lavoratore assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b);

- **25 % del costo salariale annuo sostenuto** (*l'incentivo riconosciuto è fino ad un massimo di 5.000 euro*) per ogni lavoratore disabile che presenta una delle seguenti condizioni
 - riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 %
 - minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni

N.B.

Il calcolo dell'incentivo avviene considerando come massimale del costo salariale annuo la cifra di 20.000,00 euro per un contratto a tempo pieno.

L'incentivo sarà inoltre calcolato in base: - all'effettiva durata del rapporto di lavoro se inferiore all'anno in caso di cessazione e - alle ore medie settimanali se si tratta di contratto a tempo parziale. (Decreto Regione Calabria n. 9999 del 06/07/2012)

- **Contributo per il rimborso forfettario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con invalidità superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile

N.B.

L'importo del contributo non potrà superare l'80% della spesa sostenuta con il limite massimo del contributo pari a 15.000 euro. (Decreto Regione Calabria n. 9999 del 06/07/2012)

Tale fattispecie di contributo è a fondo perduto e cumulabile con gli incentivi erogati sul costo salariale.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Per usufruire degli incentivi l'assunzione deve rispettare le seguenti condizioni:

- assunzione effettuata attraverso convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99, stipulata con la Provincia di Reggio Calabria, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate, ovvero attraverso le convenzioni ex art. 12-bis, comma 5, lett. b) L. 68/99;
- assunzioni di persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- assunzioni con nulla osta in convenzione
- assunzioni a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova contrattuale;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in convenzione. In tal caso la data di assunzione di riferimento per gli eventuali incentivi sul costo salariale è quella della trasformazione a tempo indeterminato, superato il periodo di prova.

Per il periodo di lavoro a tempo determinato non sono erogati incentivi.

4. RICHIESTA

La richiesta di ammissione agli incentivi alla competente Provincia deve avvenire tempestivamente ad avvenuto superamento del periodo di prova, e comunque entro il **20 gennaio** successivo all'anno di assunzione.

Con la richiesta l'azienda dovrà dichiarare l'ammontare totale del **COSTO SALARIALE annuo PRESUNTO** da corrispondere al lavoratore, **calcolato su una annualità di 12 mesi**, così come definito al punto 15 dell'art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008 e cioè l'importo totale pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione all'assunzione considerata:

- la retribuzione lorda prima delle imposte;
- i contributi obbligatori (oneri previdenziali ed assistenziali);
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Si individuano perciò come rientranti nei costi salariali la retribuzione lorda come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione INAIL.

Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.

Nella richiesta l'Azienda può dichiarare l'eventuale **costo sostenuto per l'adeguamento del posto di lavoro** di cui all'art.13, comma 1 lettera d) della legge 68/99, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute (fatture quietanzate). Nel caso in cui all'atto della RICHIESTA i lavori non fossero conclusi, il datore di lavoro dovrà specificare nella richiesta che trattasi di importo PREVENTIVATO.

• Modello di RICHIESTA di ammissione agli incentivi di cui all'art, 13 della legge 68/99 e succ. modificazioni ed integrazioni

5. DICHIARAZIONE CONTROVALORE ECONOMICO: COSTO SALARIALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO E COSTO EFFETTIVO SPESE ADEGUAMENTO POSTO DI LAVORO

Per ogni lavoratore disabile assunto il datore di lavoro deve inviare alla Provincia **entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale dalla data di assunzione/trasformazione**, il prospetto dei costi salariali effettivamente sostenuti nell'annualità precedente. Il periodo di riferimento del costo salariale effettivo è **di 12 MESI** calcolati a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

Qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima dei 12 mesi il datore di lavoro dovrà esporre l'importo sostenuto relativo al numero di mesi effettivamente lavorati

Modelli dichiarazione COSTI effettivamente sostenuti:

1_ Costo salariale_PRIMA_ annualità (Costo salariale effettivo dalla data di assunzione/trasformazione a tempo INDETERMINATO sino alla data di scadenza dei primi 12 mesi)

2_ Costo salariale_SECONDA_ annualità (Costo salariale effettivo periodo dal 13° mese sino al 24° mese, compreso, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

3_ Costo salariale_TERZA_ annualità (Costo salariale effettivo periodo dal 25° mese sino al 36° mese, compreso, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

Modulo di autocertificazione dell'IVA al 4% e tracciabilità flussi finanziari (da inviare in originale in caso di accoglimento della richiesta di incentivi)

Contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro.

Se i lavori non fossero conclusi al momento della richiesta il datore di lavoro dovrà provvedere ad inserire il costo effettivamente sostenuto utilizzando il modello **Costo salariale relativo alla PRIMA annualità**, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute.

6. NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse agli incentivi le richieste relative ad assunzioni carenti di uno o più requisiti previsti al precedente punto 3 "condizioni di ammissibilità".

In particolare, non sono ammesse nei seguenti casi:

- assunzioni la cui richiesta di **Nulla Osta** è stata presentata all'Ufficio provinciale prima della stipula della convenzione o successivamente alla scadenza della convenzione;
- risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto nel periodo di prova;
- assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio;
- **omessa** presentazione della **documentazione richiesta**;
- presentazione **fuori termine** della documentazione richiesta;
- documentazione incompleta dei costi presunti o effettivi.

7. REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Provincia determina, compatibilmente con le disposizioni regionali, l'entità del contributo concedibile in base al costo indicato in ciascuna richiesta di cui agli artt. 12-bis e 13 della L. 68/99.

- Ai fini della liquidazione del contributo, l'entità reale dello stesso è determinata dalla Provincia sulla base della comunicazione annuale dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro, ovvero dalle spese sostenute e quietanzate per il contributo previsto dalla lettera d) dall'art. 13 L. 68/99.

- In ogni caso l'importo del contributo non potrà eccedere l'importo inizialmente determinato sul costo presunto indicato nella richiesta dell'incentivo;

- Il contributo è liquidabile al termine del primo anno di assunzione, verificando la permanenza del rapporto di lavoro in tutto il primo anno;

- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata dello stesso. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel periodo di prova, non sarà riconosciuto alcun contributo.

- In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi al nuovo soggetto per la parte residua. (vedasi più sotto il punto 8)

- Nel caso di trasferimento di lavoratore assunto presso una sede operativa di un'azienda collocata nel territorio di una Provincia presso la quale ha presentato richiesta di ammissione agli incentivi di cui all'art. 13 c. 1 lett. a) e b) ad una sede collocata in una diversa Provincia nell'ambito del territorio nazionale, la liquidazione dei contributi rimarrà in capo alla Provincia di provenienza.

- Nel caso il datore di lavoro assuma un lavoratore disabile per il quale abbia già usufruito, in precedenti rapporti di lavoro, dei contributi ex artt. 12bis, comma 5, lett. b) e 13 L.68/99, la domanda potrà essere accettata solo in riferimento ad un periodo

temporale determinato come differenza tra la durata massima prevista e il periodo già beneficiato dal contributo.

- Le Province, nell'assegnazione dei contributi, soddisfano con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni operate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b) della L. 68/99. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tramite la stipula delle convenzioni di cui all'art.11 della legge ed effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) nella misura rispettivamente indicata.

8. TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi al nuovo soggetto, per la parte residua, previa domanda su apposita modulistica predisposta dalla Provincia. A tal fine, il nuovo beneficiario dovrà provvedere a produrre alla Provincia, nei termini e nei modi da quest'ultima definiti, la documentazione che dichiara l'avvenuta variazione.

Modulo di modifica societaria

9. DECADENZA DAL BENEFICIO

Costituiscono motivi di **decadenza** dal beneficio le seguenti fattispecie:

- la conclusione del rapporto di lavoro del soggetto disabile la cui assunzione costituiva il presupposto stesso della richiesta di agevolazione. In questo caso il contributo è riconosciuto fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- scadenza della durata dell'agevolazione concessa;
- l'accertamento, effettuato dalla Provincia nell'ambito dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda in ordine a qualsiasi elemento ivi contenuto;

10. COMPATIBILITA' DELL'AGEVOLAZIONE CON ALTRI INCENTIVI

E' fatto obbligo al datore di lavoro dichiarare eventuali altri incentivi ottenuti per l'assunzione dello stesso lavoratore disabile. Se l'importo del contributo dovuto, sommato ad altri incentivi ottenuti, superasse il 75 % del costo salariale della prima annualità, così come definito al punto 15 dell'art. 2 del regolamento CE n.800/2008, lo stesso sarà decurtato della quota in esubero. (Allegato B: DRL 11660 del 10/12/2012)

11. RINVIO

Quanto esposto nella presente nota potrà subire variazioni a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi a quelli qui richiamati.